

Ecco i nuovi Giubbotti di Salvataggio secondo la Circolare Ministeriale del 18/03/2009

Dopo oltre 10 anni con questa circolare si è cercato di dare una nuova veste ed una maggiore sicurezza ai giubbotti di salvataggio presenti sulle unità nautiche.

Facciamo però attenzione che queste nuove normative in materia di sicurezza sui dispositivi di galleggiamento ed i giubbotti di salvataggio, sono valide solo in Italia e non nel resto dell'Unione Europea, in quanto ogni nazione potrebbe avere una propria normativa in merito.

Con la Circolare Ministeriale del 18/03/2009, i giubbotti di salvataggio aventi le sigle EN 395, EN 396 ed EN 399, vengono sostituite con le Nuove EN ISO 12402.

Ma il dubbio per tutti è, se è possibile usare i giubbotti di salvataggio aventi le sigle EN 395, EN 396 ed EN 399????

Lo scoprirete più avanti che

<p>EN ISO 12402-1</p> <p>Giubbotti di salvataggio per navi d'alto mare.</p> <p>Requisiti di sicurezza.</p>	<p>EN ISO 12402-2</p> <p>Giubbotti di salvataggio,</p> <p>livello prestazionale 275.</p> <p>Requisiti di sicurezza.</p> <p>Sostituisce: EN 399 e</p> <p>successivi emendamenti</p>	<p>EN ISO 12402-3</p> <p>Giubbotti di salvataggio,</p> <p>livello prestazionale 150.</p> <p>Requisiti di sicurezza.</p> <p>Sostituisce: EN 396 e</p> <p>successivi emendamenti</p>	<p>EN ISO 12402-4</p> <p>Giubbotti di salvataggio,</p> <p>livello prestazionale 100.</p> <p>Requisiti di sicurezza.</p> <p>Sostituisce: EN 395 e</p> <p>successivi emendamenti</p>	<p>EN ISO 12402-5</p> <p>Aiuti al galleggiamento,</p> <p>livello prestazionale 50.</p> <p>Requisiti di sicurezza.</p> <p>Sostituisce: EN 393 e</p> <p>successivi emendamenti</p>
<p>EN ISO 12402-6</p> <p>Aiuti al galleggiamento e giubbotti di salvataggio per scopi speciali.</p> <p>Requisiti di sicurezza e metodi di prova supplementari</p>	<p>EN ISO 12402-7</p> <p>Materiali e componenti.</p> <p>Requisiti di sicurezza e metodi di prova.</p>	<p>EN ISO 12402-8</p> <p>Accessori.</p> <p>Requisiti di sicurezza e metodi di prova.</p> <p>Sostituisce: EN 394 e successivi emendamenti</p>	<p>EN ISO 12402-9</p> <p>Metodi di prova dei dispositivi.</p>	<p>EN ISO 12402-10</p> <p>Selezione e applicazione dei dispositivi di galleggiamento individuali e altri dispositivi pertinenti</p>

LIVELLO PRESTAZIONALE E NORMA DI RIFERIMENTO		CONDIZIONI DI UTILIZZO SECONDO LA NORMA DI RIFERIMENTO	CRITERI DI SELEZIONE IN BASE ALLA NORMA UNI EN ISO 12402-10	REQUISITI SECONDO IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA NAUTICA
275	UNI EN ISO 12402-2	Attività da diporto svolte in mare aperto e/o con condizioni meteo estreme, con possibilità di attendere anche per molto tempo ed in acque molto agitate, l'eventuale soccorso	Dispositivi utilizzabili da qualsiasi tipo di utente, che può indossare abbigliamento pesante e/o indumenti di protezione speciali. Giubbotti di salvataggio che forniscono un grande supporto ad un utente privo di sensi, cosicché se necessario ruoti e mantenga le vie aeree libere anche in acque molto agitate.	Dispositivi idonei ad ogni utilizzo.
150	UNI EN ISO 12402-3	Attività da diporto svolte in mare aperto e/o con condizioni meteo sfavorevoli, con possibilità di attendere in sicurezza l'eventuale soccorso anche in acque agitate	Dispositivi utilizzabili da qualsiasi tipo di utente, che può indossare abbigliamento adatto al maltempo. Giubbotti di salvataggio che forniscono un buon supporto ad un utente privo di sensi, cosicché se necessario ruoti e mantenga le vie aeree libere anche in acque agitate.	Requisiti minimi per: navi da diporto adibite al noleggio (Allegato VIII); imbarcazioni da diporto adibite al noleggio (Allegato IX); imbarcazioni e natanti da diporto adibiti a noleggio "entro le 12 miglia" (Allegato X). TUTTE LE UNITA' CHE SVOLGONO NAVIGAZIONE OLTRE 6 MIGLIA NAUTICHE DI DISTANZA DALLA COSTA DEVONO AVERE A BORDO CINTURE DI SALVATAGGIO COME REQUISITO MINIMO AL LIVELLO PRESTAZIONALE 150
100	UNI EN ISO 12402-4	Attività da diporto svolte in acque interne e/o costiere, in condizioni meteo molto favorevoli, con possibilità di	Dispositivi per utenti non necessariamente capaci a nuotare e che indossino abbigliamento leggero. Giubbotti di	REQUISITI MINIMI PER IMBARCAZIONI CHE SVOLGONO NAVIGAZIONE DAI 300 METRI DALLA COSTA ED ENTRO LE SEI MIGLIA NAUTICHE O IN ACQUE

		attendere l'eventuale soccorso in acque calme	salvataggio che forniscono un supporto minimo ad un utente privo di sensi, cosicché se necessario ruoti fino ad avere le vie aeree libere.	INTERNE DEVONO AVERE A BORDO CINTURE CON REQUISITO MINIMO LIVELLO PRESTAZIONALE 100
50	UNI EN ISO 12402-5	Attività sportive e ricreative, in acque interne e/o in mare, svolte sottocosta e con possibilità di ricevere un immediato soccorso.	Dispositivi per utenti capaci a nuotare. Non sono giubbotti di salvataggio ma aiuti al galleggiamento.	Requisiti minimi per utilizzatori di tavole a vela, acquascooter e unità similari. Da indossare permanentemente.

ORA PARLIAMO DI CINTURE E GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO

Ultimamente le numerose Circolari Ministeriali emanate in materia di "dispositivi individuali di galleggiamento" hanno generato nell'utenza della nautica da diporto apprensioni e richieste di chiarimenti, anche in considerazione della mancata pubblicità dei provvedimenti da parte degli organi competenti.

Al riguardo, la Direzione Generale per il trasporto marittimo e delle acque interne con Circolare 18 marzo 2009, n. 4866, ha emanato le direttive per l'impiego a bordo delle unità da diporto dei dispositivi individuali di galleggiamento (salvagente), richiamando l'attenzione dei soggetti interessati (costruttori, rivenditori e utenza) sul fatto che da tempo sono state recepite nel nostro ordinamento le nuove norme tecniche di omologazione dei giubbotti di salvataggio che hanno sostituito la vecchia normativa EN (Europea) con la nuova normativa ISO 12042 (Internazionale).

Le cinture di salvataggio con la stampigliatura EN 395, EN 396 ed EN 399 quindi, dopo il 31 marzo 2009, non solo non possono più essere prodotte, ma neanche commercializzate.

La stessa circolare conferma però la possibilità di impiegare a bordo delle unità da diporto le cinture di salvataggio in uso a bordo della navi commerciali.

Ciò anche nella considerazione che le medesime sono conformi alla Convenzione Solas di tipo approvato e conformi alla direttiva 96\98\CE MED - nella versione emendata dalla risoluzione 81 (70) come emendata dalla risoluzione MSC 200\80 - in quanto, per tipologia di test, sono simili alle cinture di salvataggio rispondenti alla normativa ISO 12402.

Per coloro che hanno a bordo le vecchie cinture del tipo EN, la circolare prevede che possono continuare ad essere utilizzate con l'osservanza delle seguenti prescrizioni e limiti di navigazione:

- "Le unità che navigano nella fascia compresa tra i 300 metri dalla costa e fino a 6 miglia o in acque interne, devono avere a bordo cinture di salvataggio conformi, come requisito minimo, al livello prestazionale 100N";
- "Le unità che navigano oltre le 6 miglia dalla costa devono avere a bordo cinture di salvataggio conformi, come requisito minimo, al livello prestazionale 150N".

Poiché nella prima fase di applicazione della direttiva sono stati sollevati dubbi e perplessità, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, con circolari n. 68485, del 28.7.2009, e n. 94937, del 7.11.2009, intervenendo sulla materia e nell'intento di assicurare il mondo della nautica, ha fornito alcuni chiarimenti operativi per dar modo all'utenza di avere un margine di tempo adeguato per acquisire una corretta informazione in merito alla nuova normativa.

A tale scopo ha disposto che nei casi di verifiche a bordo, qualora gli organi di controllo rilevassero disarmonie in merito ai limiti di impiego dei salvagenti, considereranno tollerabile l'uso delle cinture di salvataggio 100N anche oltre le sei miglia dalla costa, nonché quelle SOLAS conformi alla risoluzione 81 (70), non emendata, fino al termine ultimo del 31 maggio 2010 (termine però ormai scaduto).

Quanto precede nella considerazione che le unità adibite alla navigazione oltre le sei miglia dalla costa sono, tra l'altro, dotate anche di un mezzo collettivo di salvataggio, per cui l'impiego delle cinture di salvataggio 100N, già presenti a bordo di tali unità, può considerarsi adeguato nel periodo transitorio.

Al riguardo, è opportuno procedere ad un controllo dei salvagente a bordo allo scopo di accertare che riportino la stampigliatura tecnica EN 395(100N) o EN 396 (150N) o EN 399 e di utilizzarli poi nei limiti di navigazione stabiliti dalle richiamate disposizioni ministeriali.

Si ritiene comunque utile fare ora un piccolo riepilogo dei vari tipi di salvagente che possono essere impiegati a bordo delle unità da diporto, secondo le ultime disposizioni emanate dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto, con circolare n. 94937 del 17 novembre 2009.

a) **Le seguenti cinture di salvataggio già presenti a bordo alla data del 18 marzo 2009 (circolare ministeriale n.4686 sopraccitata) possono essere mantenute a bordo fino a quando risultano efficienti e in buono stato di conservazione:**

- **EN 395**, per la navigazione entro le sei miglia alla costa;
- **EN 396 e EN 399**, per la navigazione senza limiti dalla costa;
- **Conformi alla risoluzione IMO MSC 81(70)**, per la navigazione senza limiti dalla costa.

- b) Le seguenti cinture di salvataggio imbarcate a bordo successivamente al 18 marzo 2009 (data della circolare) possono essere impiegate per la navigazione e nei limiti temporali a fianco di ciascuna di esse indicato:
- **ISO 12402-4, 100N** per la navigazione entro sei miglia dalla costa;
 - **ISO 12402-3, 150N, ISO 12402-2 275N** per la navigazione senza limiti dalla costa;
 - **EN 395, 100N**, per la navigazione senza limiti dalla costa fino al 31 maggio 2010;
 - **Conformi alla risoluzione IMO MSC 81(70)**, come emendata dalla risoluzione MSC 200(80,) per la navigazione senza limiti dalla costa.
 - **Conformi alla risoluzione IMO MSC 81(70)** per la navigazione senza limiti dalla costa fino al 31 maggio 2010.

Per i più esperti avranno sicuramente rilevato che il quadro riassuntivo, desta non poche perplessità, in quanto si rileva, che **le cinture di salvataggio del tipo IMO MSC 81 (70) (non emendata) possono essere utilizzate a bordo senza limiti temporali, se imbarcate prima del 18 marzo 2009.**

Ma come fa l'accertatore a stabilire quando è avvenuto realmente l'imbarco a bordo di tali cinture di salvataggio ????

Naturalmente è evidente che nel caso di un controllo in mare, in presenza di questo tipo di cinture, il diportista saprà certamente sottolineare come tali cinture fossero li imbarcate da sempre, ovvero da quando ha acquistato l'unità, ovvero che **sono li da prima del 18 Marzo 2009** perché le aveva comprate lui o il vecchio proprietario

Parliamo ora in generale dei giubbotti di salvataggio

1. A CHE COSA SERVONO ?

I giubbotti di salvataggio sono concepiti per garantire il galleggiamento in acqua.

Sono realizzati in modo da assicurare che chi li indossa ruoti automaticamente con il volto in emersione e la bocca e il naso fuori dall'acqua per evitare il rischio di annegamento.

Ciò è particolarmente importante se, per qualsiasi motivo, la persona che indossa il giubbotto è incosciente quando cade in acqua.

Attenzione: i giubbotti di salvataggio non sono concepiti per mantenere la temperatura corporea. Se vi è il rischio di cadere in acque fredde, bisogna indossare indumenti di protezione/termici adeguati.

2. QUALI TIPI SONO DISPONIBILI?

Esistono molti tipi diversi di giubbotti di salvataggio, ognuno dei quali è adatto per una situazione particolare.

Indipendentemente dal tipo, i giubbotti di salvataggio devono essere conformi alle norme nazionali o europee.

Sono disponibili ad esempio:

Giubbotti di salvataggio a camera singola:

Sono costituiti da un gilet di nylon spalmato di poliuretano che si gonfia automaticamente entro quattro secondi dall'immersione in acqua.

Il gonfiaggio può essere anche comandato manualmente tirando l'apposito cordino.

Hanno in dotazione un tubo che permette di soffiare aria con la bocca nella camera di galleggiamento, un fischiello e un gancio di sollevamento, e sono muniti di nastri di nylon e di una fibbia per fissare il gilet intorno al corpo.

I giubbotti possono anche essere dotati di una luce di sicurezza (v. più avanti) con una custodia fissata permanentemente al collo del giubbotto.

Tale luce è realizzata in modo da accendersi automaticamente all'immersione della batteria in acqua salata (il sistema funziona anche in acqua dolce, ma è meno efficace).

La luce è visibile fino a 1,2 km di distanza (o ad oltre 3 km se la lampadina è del tipo a LED ad alta intensità) e funziona per almeno 8 ore, al seconda del tipo di lampadina e di batteria.

Giubbotti di salvataggio a doppia camera:

Sono costituiti da un gilet di nylon spalmato di poliuretano munito di due teste di percussione che si attivano automaticamente in acqua, gonfiando il giubbotto in quattro secondi.

Hanno in dotazione un tubo che permette di soffiare aria con la bocca nelle camere di galleggiamento, un fischiello e una cinghia per il sollevamento e sono muniti di una luce di sicurezza che si attiva al contatto con l'acqua.

3. COME SI UTILIZZANO ?

Giubbotti di salvataggio: tutti i giubbotti di salvataggio sono concepiti in modo da gonfiarsi automaticamente quando si cade in acqua.

I giubbotti a camera singola si possono anche gonfiare manualmente tirando l'apposito cordino.

Entrambi i tipi di giubbotti di salvataggio sono dotati di un tubo che permette di soffiare aria con la bocca nella camera o nelle camere di galleggiamento.

Luce di sicurezza dei giubbotti di salvataggio: la luce di sicurezza è dotata di una batteria sigillata che si attiva al contatto con l'acqua; la lampadina si accende quando viene tirato un cordino che, rimuovendo i sigilli, fa in modo che la cella si trovi immersa nell'acqua.

4. QUANDO SI DEVONO INDOSSARE ?

Chiunque lavori vicino all'acqua deve indossare un giubbotto di salvataggio.

Per stabilire se l'uso del giubbotto è necessario, fare riferimento alla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza.

Si consiglia alle persone che lavorano su piccole barche e altre unità di indossare sempre un giubbotto di salvataggio a doppia camera; tale giubbotto deve essere indossato anche da chiunque debba viaggiare su un'unità di qualsiasi genere, ad esempio un passeggero imbarcato su una pilotina in attesa di salire a bordo di una nave all'ancora.

Se è probabile incontrare condizioni di scarsa visibilità, è necessario avere con sé una luce di sicurezza.

5. COSA FARE DOPO L'UTILIZZO ?

Giubbotti di salvataggio: appena possibile dopo l'utilizzo, sgonfiare il giubbotto e prepararlo per un utilizzo futuro.

A tal fine attenersi alle istruzioni del fabbricante.

Luci di sicurezza dei giubbotti di salvataggio: sostituire la batteria dopo che si è attivata per immersione in acqua, oppure se i sigilli si sono rotti per altri motivi.

6. CONSERVAZIONE, CURA E MANUTENZIONE

I giubbotti di salvataggio devono essere conservati in luogo asciutto quando non sono utilizzati.

Se la parte esterna si bagna, seguire le istruzioni del fabbricante, rimuovere la testa di percussione (se necessario) e appendere il giubbotto per farlo asciugare.

Tutti i giubbotti di salvataggio devono essere ispezionati e conservati secondo le istruzioni del fabbricante.

In linea generale:

- ogni mese estrarre il giubbotto dalla sua custodia e controllare che non presenti danni evidenti. Accertarsi che il giubbotto sia pulito e asciutto in tutte le sue parti prima di riporlo nella custodia;
- ogni sei mesi, sottoporre il giubbotto a un esame più approfondito controllando che non vi siano segni di deterioramento o danneggiamento e che le valvole siano ancora funzionanti;
- ogni 12 mesi inviare il giubbotto al fabbricante per una revisione completa.

Tenere un registro di tutti i controlli.

Le luci di sicurezza dei giubbotti di salvataggio, se non sono utilizzate, non dovrebbero richiedere alcuna manutenzione e non hanno un termine massimo di utilizzo.

Le indicazioni contenute in questa sezione sono da intendersi come un promemoria generale circa i possibili rischi associati alle procedure di controllo e campionamento, le attrezzature da sicurezza da utilizzare e le precauzioni da prendere.

Per maggiori informazioni si rimanda alla normativa e agli orientamenti dell'amministrazione nazionale di appartenenza.